

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 giugno 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2011, n. 5.

Modificazioni alle leggi regionali 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), e 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici)..... Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2011, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) e alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti)..... Pag. 5

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg.

Regolamento concernente "Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali" (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali))..... Pag. 8

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2011, n. 11.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, "Conoscenze linguistiche per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale e disciplina del Comitato scientifico" Pag. 12


REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2011, n. 044/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 229 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2011, n. 045/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 226 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)..... Pag. 14



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2011, n. 046/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 228 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)..... Pag. 16

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2011, n. 11.

Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ... Pag. 19

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 marzo 2011, n. 3.

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33). Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile Pag. 20


REGOLAMENTO REGIONALE 4 maggio 2011, n. 4.

Norme di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili..... Pag. 22

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2011, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)..... Pag. 25



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2011, n. 5.

Modificazioni alle leggi regionali 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), e 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 13 del 29 marzo 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 18

Art. 1.

Modificazioni all'art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), le parole: «, con esclusione degli incarichi professionali disciplinati dal Capo IV della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi)» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/1998, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione disciplinano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, la materia relativa al conferimento degli incarichi a soggetti esterni nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme vigenti. In assenza di specifiche disposizioni si applicano quelle della presente legge.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale n. 18/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Presupposti per il conferimento di incarichi). — 1. Al fine di soddisfare esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione regionale può conferire incarichi individuali di natura professionale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali della Regione, ad obiettivi, programmi o progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della medesima;

b) l'Amministrazione regionale deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

2. Per incarichi individuali si intendono quelli conferiti a persone fisiche, a società semplici o ad associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività oggetto dell'incarico.

3. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti ad albi o ad elenchi professionali o da soggetti che operino nel campo delle arti, anche grafiche, dello spettacolo o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore oggetto dell'incarico.»

Art. 3.

Modificazioni all'art. 3

1. La rubrica dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1998 è sostituita dalla seguente: «Natura degli incarichi».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1998, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli incarichi sono conferiti con contratti di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile.»

3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione regionale;

b) gli incarichi relativi ad arbitrati e ad adempimenti notarili;

c) gli incarichi per relazioni in convegni, conferenze o eventi similari;

d) le prestazioni professionali consistenti nella resa di adempimenti obbligatori per legge;

e) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione regionale;

f) gli incarichi professionali disciplinati dal capo IV della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), e della parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).»

4. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1998, è inserito il seguente:

«3-bis. In considerazione della natura professionale dei relativi incarichi, gli organi di revisione, anche monocratici, degli enti che ricevono in via ordinaria contributi a carico del bilancio della Regione, fatte salve le eccezioni già previste dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno diritto ad un compenso determinato con riguardo agli onorari minimi stabiliti dalla tariffa professionale vigente.»

Art. 4.

Modificazioni all'art. 5.

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 18/1998, le parole: «, con motivato provvedimento della Giunta regionale, a soggetti, dotati di specifica e comprovata competenza in materia, che forniscono adeguate garanzie sullo svolgimento dei compiti da affidare» sono sostituite dalle seguenti: «ad esperti individuati all'esito delle procedure di cui all'art. 7, fatto salvo quanto previsto all'art. 7-bis».



Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 18/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni incarico non può eccedere, di norma, la durata di mesi undici.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale n. 18/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Procedura di valutazione comparativa*). — 1. Al fine di conferire gli incarichi di cui alla presente legge, il dirigente della struttura regionale competente per materia provvede a pubblicare nel sito istituzionale della Regione apposito avviso, approvato con deliberazione della Giunta regionale, assegnando un termine per la presentazione delle domande non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.

2. L'avviso deve indicare:

a) l'oggetto e il compenso dell'incarico, determinato dal dirigente competente in base a valutazioni di congruità, anche sulla scorta di indagini di mercato;

b) i titoli e i requisiti richiesti per il conferimento;

c) la documentazione da allegare alla domanda, con particolare riguardo al curriculum dettagliato e a quella comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se richiesta, nonché l'insussistenza delle incompatibilità o delle cause di esclusione previste dall'art. 8;

d) i criteri per la valutazione comparativa delle domande, nonché il termine e le modalità per la presentazione delle stesse.

3. Non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente per materia procede alla valutazione comparativa delle stesse mediante esame dei curricula, nonché a seguito di specifico colloquio, qualora previsto nell'avviso di conferimento. Il dirigente può, a tal fine, essere coadiuvato da una commissione di valutazione composta da dirigenti dell'Amministrazione regionale, in relazione alle competenze richieste ai fini della valutazione comparativa delle domande. La partecipazione alla commissione di valutazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

4. La valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) esame dei titoli posseduti, delle esperienze e delle abilità professionali maturate in relazione all'attività oggetto dell'incarico;

b) ulteriori elementi, anche correlati alle caratteristiche qualitative ed economiche dell'incarico, se necessari in relazione alla tipologia dell'incarico stesso.

5. Gli incarichi sono conferiti, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, all'esito della procedura di valutazione comparativa, della quale è redatto apposito verbale.

6. In relazione alla ripetitività di attività necessarie al funzionamento dell'Amministrazione regionale e per esigenze di razionalizzazione dell'attività dell'ente o di maggior celerità nel conferimento degli incarichi, la Giunta regionale può istituire elenchi aperti di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, suddivisi per tipologie di settori di attività, dai quali attingere per il conferimento degli incarichi stessi. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di istituzione, di tenuta e di aggiornamento periodico degli elenchi dai quali attingere, secondo criteri che garantiscano la rotazione nel conferimento degli incarichi, compatibilmente con le specializzazioni richieste.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 7-bis

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 18/1998, come sostituito dall'art. 5, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Esclusioni dal ricorso alla procedura di valutazione comparativa*). — 1. Possono essere conferiti incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure di valutazione comparativa, per:

a) incarichi che comportino una spesa non superiore a 1.000 euro al netto dell'IVA e oneri di legge;

b) mancata presentazione di domande ammissibili, a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 7, a condizione che non siano modificati gli elementi contenuti nell'avviso di conferimento;

c) comprovata urgenza non imputabile all'ente, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 7;

d) attività comportanti prestazioni di natura tecnica o scientifica, artistica o intellettuale non comparabili o assimilabili ad altre, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

e) attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti e imprevedibili siano diventate necessarie per il completamento dell'incarico stesso, a condizione che tali attività non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e per il tempo strettamente necessario al completamento delle stesse.»

Art. 7.

Modificazioni all'art. 8

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 18/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Non possono essere conferiti incarichi a dipendenti di enti pubblici impiegati a tempo pieno, se non previamente autorizzati dall'ente di appartenenza, ai membri del Consiglio regionale, ai parlamentari eletti in Valle d'Aosta e a coloro che si trovino in situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale.»

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 9

1. L'art. 9 della legge regionale n. 18/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Contenuto degli atti di conferimento*). — 1. I provvedimenti di incarico devono contenere:

a) il nominativo, la qualifica e i dati anagrafici e fiscali del soggetto incaricato;

b) l'oggetto, la durata, le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'incarico;

c) la previsione del compenso e il relativo impegno di spesa, con l'indicazione delle modalità di liquidazione.

2. I provvedimenti di incarico devono approvare anche lo schema di disciplinare d'incarico che deve contenere, tra l'altro, le opportune clausole di salvaguardia a favore dell'Amministrazione regionale, fra le quali le penali per eventuali ritardi nella resa delle prestazioni, la facoltà di recesso disciplinata dagli articoli 2227 e 2237 del codice civile, i diritti sulla proprietà delle opere, nonché il divieto di utilizzo delle stesse per altre finalità senza preventiva autorizzazione. Il disciplinare d'incarico deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento, a pena di decadenza dello stesso. L'efficacia dell'incarico è comunque subordinata alla pubblicazione nel sito istituzionale della Regione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.»



Art. 9.

Modificazione all'art. 10

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 18/1998, le parole: «nonché di quelli conferiti ai sensi della legge regionale n. 12/1996.» sono soppresse.

Art. 10.

Inserimento dell'articolo 11-bis

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 18/1998, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Convenzionamento con istituti pubblici di alta specializzazione). — 1. Per gli incarichi di studio e di ricerca, l'Amministrazione regionale può stipulare apposite convenzioni con istituti pubblici di alta specializzazione, anche universitaria; le predette convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.»

Art. 11.

Modificazione all'art. 13

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 18/1998, è inserito il seguente:

«2-bis. Le azioni di cui al presente articolo sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. All'affidamento degli incarichi e dei servizi afferenti a tali azioni si procede in conformità, rispettivamente, alle disposizioni di cui al capo I o alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi.»

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 18/1998:

- a) il comma 4 dell'art. 3;
- b) l'art. 4;
- c) l'art. 6;
- d) il comma 2 dell'art. 8;
- e) i commi 3 e 4 dell'art. 13.

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1996, N. 12

Art. 13.

Modificazioni all'art. 6

Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), le parole: «; è tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), in mancanza della competente struttura tecnica o nell'ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso», sono soppresse.

Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/1996, le parole: «individuate ai sensi della legge regionale n. 18/1998 in mancanza della competente struttura tecnica o nell'ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso» sono sostituite dalle seguenti: «individuate in conformità agli articoli 20, 21 e 21-bis».

Art. 14.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il comma 4bis dell'art. 6 della legge regionale n. 12/1996;
- b) il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 15 marzo 2011

ROLLANDIN

11R0191

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2011, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) e alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti).

(Pubblicata nel suppl. 4 marzo 2011 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia edilizia e urbanistica), è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2012».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2009, è sostituito dal seguente: «3. Sono validi ed efficaci i titoli abilitativi ai sensi delle norme vigenti presentati entro la data prevista dal comma 2; le relative opere edilizie possono essere realizzate anche oltre tale data, entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2009, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per l'esecuzione di tutti gli interventi edilizi di cui alla presente legge, è obbligatorio presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) previsto all'art. 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 (Documento unico di regolarità contributiva), che regola le modalità di rilascio del DURC, gli imprenditori individuali e collettivi del settore edile, con dipendenti, che eseguono lavori privati e pubblici, al fine di ottemperare agli obblighi della presente legge, richiedono il DURC tramite la Cassa edile di riferimento contrattuale territorialmente competente secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro. La Cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del DURC, è ciascuna Cassa edile costituita e operante in ogni provincia dell'ambito regionale, secondo i contratti e gli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative che operano nel settore dell'edilizia pubblica e privata».



Art. 2.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 20/2009

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2009, è sostituita dalla seguente: «*a*) per unità edilizie si intendono:

1) le unità immobiliari catastalmente autonome con destinazione d'uso residenziale, compresi gli edifici già rurali che, persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità, sono stati dichiarati al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'art. 2, commi 36, 37 e 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

2) gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dei proprietari dei fondi e di chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli professionali, nel caso di persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d*), *f*), *g*), *l*), *ee*), della legge 7 marzo 2003, n. 38), nonché per l'esclusivo uso dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo, o dei soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.»

Art. 3.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 20/2009

1. L'art. 3 della legge regionale n. 20/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Interventi di ampliamento in deroga*). — 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, negli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito realizzare interventi di ampliamento delle unità edilizie in edifici uni e bi-familiari, nonché di chiusura di loggiati e porticati in fabbricati con tipologia costruttiva a schiera previa presentazione del progetto unitario, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici. In ogni caso, ad intervento compiuto, la volumetria complessiva data da quella esistente sommata all'ampliamento realizzato, come disciplinato ai commi 3, 4 e 5, non deve superare i 1.200 metri cubi.

2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti solo se l'intervento, limitatamente alla sola porzione ampliata, prevede un involucro capace di rispettare le trasmittanze termiche fissate alla lettera *b*), tabella 5, secondo livello, dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968. Il soddisfacimento di tale requisito è dimostrato nel progetto allegato alla richiesta del titolo abilitativo.

3. Se gli strumenti urbanistici vigenti già prevedono la possibilità di ampliamento per motivi igienico funzionali e l'ampliamento è stato realizzato, è possibile realizzare in deroga un ulteriore ampliamento del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Se gli strumenti urbanistici vigenti già prevedono la possibilità di ampliamento per motivi igienico funzionali e l'ampliamento non è stato realizzato, è possibile realizzarlo prevedendo un ulteriore ampliamento in deroga del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a condizione che siano rispettati, per l'ampliamento previsto dallo strumento urbanistico, le prescrizioni specifiche dettate dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, e, per l'ulteriore 20 per cento, i requisiti di cui ai commi 1 e 2.

5. Se gli strumenti urbanistici vigenti non prevedono la possibilità di ampliamento per motivi igienico funzionali, è possibile realizzare in deroga un ampliamento del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 1 e 2.

6. Negli edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono consentiti interventi di ampliamento nel limite del 20 per cento della volumetria esistente volti al miglioramento della qualità

architettonica e ambientale, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli interi edifici, tali da raggiungere il valore 1 del sistema di valutazione denominato "Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte" approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e relativi aggiornamenti.

7. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non possono superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano, o derogare ai parametri qualitativi vigenti o all'indice di permeabilità dei suoli, stabilito nei piani o nei regolamenti.

8. Gli ampliamenti di cui al presente articolo devono essere realizzati in soluzione unitaria con l'unità abitativa principale e nel rispetto delle sue caratteristiche formali, possono costituire una nuova unità abitativa e devono comunque essere rispettate le distanze dai confini, dalle strade e le distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici.

9. Con gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.

10. Nel solo caso di costituzione di una nuova unità abitativa, il richiedente deve comunque soddisfare la dotazione di parcheggi privati prevista dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393). Il contributo per il rilascio del permesso di costruire in deroga è dovuto secondo quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e si applicano le riduzioni previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Il contributo di costruzione, quando dovuto, è ridotto del 20 per cento per gli interventi edilizi di cui al presente articolo che prevedano il raggiungimento del requisito di visitabilità degli edifici, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

11. Negli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 9 e 10, è consentito trasformare il piano pilotis in residenza, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi vigenti, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie e alle norme in materia di contenimento del consumo energetico. La trasformazione non è ammessa nelle aree di cui all'art. 5, nonché nelle aree classificate Ee ed Eb del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI) o come aggiornate a seguito dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e in quelle a destinazione agricola».

Art. 4.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 20/2009

1. L'art. 4 della legge regionale 20/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Interventi di demolizione e ricostruzione in deroga*). — 1. Al fine di favorire la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale, è consentito realizzare interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione, in deroga agli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici.

2. Fatto salvo quanto disposto all'art. 5, gli edifici di cui al comma 1 devono essere legittimamente realizzati o avere ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge e possono anche essere costituiti da porzioni a destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché quest'ultima sia prevalente.



3. Per gli interventi di cui al comma 1 è ammesso un ampliamento del 25 per cento della volumetria esistente a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore 1,5 del sistema di valutazione denominato "Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte" e relativi aggiornamenti; in alternativa è ammesso un ampliamento fino al 35 per cento della volumetria esistente a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore 2,5 del sistema di valutazione denominato "Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte" e relativi aggiornamenti.

4. L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto dei valori della scala di prestazione di cui al comma 3 sono dimostrati nel progetto allegato alla richiesta del titolo abilitativo e il loro conseguimento è certificato dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di tali requisiti o della presentazione della comunicazione stessa non può essere certificata l'agibilità dell'intervento realizzato.

5. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche su particelle catastali contigue, purché formanti con quella originaria del fabbricato un'unica proprietà autonomamente utilizzabile; non possono superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano o derogare ai parametri qualitativi vigenti o all'indice di permeabilità dei suoli, stabilito nei piani o nei regolamenti.

6. La ricostruzione deve avvenire comunque nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici.

7. Con gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti. Sono altresì ammesse le destinazioni turistico-ricettive o direzionali di cui all'art. 8, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), purché la destinazione residenziale rimanga prevalente.

8. La quota di standard urbanistici dovuti ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), se non reperibili, deve essere monetizzata; deve essere comunque reperita in loco o secondo le indicazioni dello strumento urbanistico la dotazione standard di parcheggi pubblici e deve essere soddisfatta la dotazione di parcheggi privati prevista dalla legge n. 122/1989. Il contributo per il rilascio del permesso di costruire in deroga è dovuto secondo quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e si applicano le riduzioni previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Il contributo di costruzione, quando dovuto, è ridotto del 20 per cento per gli interventi edilizi di cui al presente articolo che prevedano il raggiungimento del requisito di visitabilità degli edifici, ai sensi della legge n. 13/1989».

Art. 5.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 20/2009

1. L'art. 5 della legge regionale 20/2009, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Limitazioni). — 1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 non possono essere realizzati su edifici che, al momento della richiesta, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo, fatti salvi gli edifici realizzati prima che fosse obbligatorio tale titolo.

2. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 non possono essere realizzati su edifici o ambiti, individuati dai piani regolatori come centri storici comunque denominati, aree esterne d'interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti, nuclei minori, monumenti isolati, singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore storico-artistico o ambientale o documentario, nei parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale.

3. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 non possono essere realizzati nelle fasce fluviali classificate A e B del PAI, nonché nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità IIIa), IIIc) e IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996 e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).

4. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 sono realizzabili nelle aree individuate dai piani regolatori ricadenti in classe di pericolosità I, II, IIIb2) e IIIb3), ovvero in classe di pericolosità IIIb) se non diversamente suddivisa, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, fatto salvo quanto previsto dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici. Gli interventi di ristrutturazione edilizia in tali aree possono comprendere anche la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.

5. Negli edifici ricadenti all'interno di aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono ammessi solo gli interventi di cui all'art. 3, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

6. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7, ove autorizzabili, devono rispettare le normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42/2004 e quanto definito dalle norme del PAI e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI; devono inoltre acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari prima della richiesta del titolo abilitativo.

7. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge non possono essere derogate le norme vigenti in materia di commercio.

8. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 non sono utilizzabili per i rustici, ai quali si applica la legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici), salvo che siano già stati oggetto di recupero ai sensi della legge regionale n. 9/2003 o regolarizzati al catasto edilizio urbano».

Art. 6.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 20/2009

1. L'art. 6 della legge regionale n. 20/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Facoltà comunali in ordine all'applicazione della legge). — 1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono indicare i parametri quantitativi e qualitativi stabiliti dagli strumenti urbanistici non derogabili per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7.

2. I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7, anche per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti di cui alla presente legge».

Art. 7.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 20/2009

1. L'art. 7 della legge regionale n. 20/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Interventi in deroga per l'edilizia artigianale, produttiva, direzionale e turistico ricettiva). — 1. I fabbricati esistenti a destinazione artigianale, produttiva e direzionale, effettivamente utilizzati e legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia esaurita la SUL o l'indice di densità fondiaria o il rapporto di copertura consentiti, possono essere sopralcati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, per un aumento massimo del 30 per cento della SUL esistente.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 è altresì consentito realizzare interventi di ampliamento pari al 20 per cento della SUL esistente, fino



a un incremento massimo consentito di 2.000 metri quadrati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi.

3. Nel caso di fabbricati frazionati in più unità immobiliari, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono riferiti ad ogni unità frazionata e regolarmente accatastata alla data del 31 luglio 2009, secondo criteri di unitarietà formale e strutturale e con le stesse modalità per ogni unità che ne faccia richiesta.

4. Per gli edifici di cui al comma 1, localizzati in zona propria, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione parziale o totale, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi. La ricostruzione può essere comprensiva degli ampliamenti di cui ai commi 1 e 2. Solo in caso di demolizione totale è consentito il riposizionamento delle nuove superfici coperte all'interno dei medesimi lotti di proprietà.

5. Negli edifici a destinazione turistico ricettiva, legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge, è possibile realizzare ampliamenti nella misura del 20 per cento della SUL esistente fino ad un incremento massimo di 1.500 metri quadrati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, anche tramite la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente.

In tali edifici, inoltre, è possibile recuperare la volumetria del sottotetto esistente nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti per tale destinazione d'uso. Con riferimento alle altezze interne dei locali si applicano i parametri introdotti dalla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti).

6. Gli interventi di cui al presente articolo devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici e si applicano le limitazioni di cui all'art. 5. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti negli edifici ricadenti all'interno di aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del decreto legislativo n. 42/2004.

7. Con gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.

8. Gli standard derivanti dall'aumento della SUL, se non reperibili, devono essere monetizzati; il contributo per il rilascio del permesso di costruire in deroga è dovuto secondo quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001».

Art. 8.

Modifica alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti), le parole: «al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010».

Art. 9.

Norma transitoria

1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adeguatamente motivata tenuto conto dei limiti posti dalla legge stessa, possono disporre l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 7 della legge regionale n. 20/2009, come modificati dalla presente legge, in tutto o in parte del territorio comunale.

2. Entro il termine di cui al comma 1 i comuni possono adeguare agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 20/2009, come modificati dalla presente legge, le deliberazioni con le quali hanno disposto l'esclusione dell'applicazione degli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione in deroga in tutto o in parte del territorio comunale.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, non adeguate agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 20/2009, come modificati dalla presente legge, non sono applicabili alla presente legge.

Art. 10.

Norma abrogativa

1. È abrogato l'art. 13 della legge regionale n. 20/2009.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 marzo 2011

p. Il presidente

Il vice presidente: CAVALLERA

(Omissis).

11R0258

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg.

Regolamento concernente "Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali" (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 3 maggio 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 236 di data 11 febbraio 2011 con la quale la Giunta provinciale ha approvato i regolamenti di organizzazione e funzionamento dei Musei della Provincia: Museo delle scienze, Museo degli usi e costumi della gente trentina, Museo di arte moderna e contemporanea, Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali (articoli 24 e 25 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività culturali)

emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 25 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali), di seguito denominata "legge provinciale", questo regolamento disciplina l'ordinamento del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali.

2. Il Museo ha sede a Trento, presso il Castello del Buonconsiglio.



Art. 2.

Funzioni e finalità

1. Il Museo è ente pubblico non economico, istituito al fine di custodire, conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza dei beni culturali messi a disposizione dalla Giunta provinciale e le testimonianze culturali ad essi correlate in ambito storico, artistico, archeologico o territoriale, per consentirne la fruizione pubblica.

1-bis. Il Museo svolge altresì attività di supporto alle iniziative di promozione e di valorizzazione proposte dai servizi provinciali competenti nelle materie dei beni culturali, degli archivi e delle attività culturali.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità il Museo svolge le seguenti attività:

a) promuove l'incremento del patrimonio culturale provinciale rientrante nelle proprie competenze istituzionali attraverso acquisti, depositi, lasciti, donazioni;

b) cura la gestione dei beni culturali messi a disposizione dalla Giunta Provinciale o da altri soggetti, provvedendo alla loro conservazione e promuovendone la pubblica fruizione e la valorizzazione attraverso apparati espositivi, mostre temporanee, attività educative, di ricerca e altre iniziative culturali dedicate ai diversi pubblici e a platee diversificate;

c) concorre alla formazione del sistema informativo dei beni culturali mediante l'inventariamento e la catalogazione dei beni, nonché la loro documentazione grafica e fotografica e utilizzabilità mediante sistemi informativi;

d) sviluppa lo studio, la ricerca, la documentazione e l'informazione nei settori di propria competenza;

e) assicura la fruizione dei beni culturali messi a disposizione attraverso l'esposizione permanente;

f) organizza incontri, seminari, convegni e corsi di aggiornamento nei settori di propria competenza;

g) sostiene la partecipazione dei volontari all'attività del Museo e favorisce l'accessibilità di tutte le categorie di cittadini;

h) collabora e partecipa ad iniziative di altri soggetti pubblici e privati;

i) partecipa alla promozione del territorio locale anche in riferimento al turismo;

j) cura la produzione di pubblicazioni scientifiche, saggi e prodotti educativi;

k) cura la gestione della biblioteca specializzata, l'archivio, la fototeca, la mediateca;

l) collabora con istituzioni e enti analoghi a livello locale, nazionale e internazionale;

m) aderisce, nelle modalità previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri musei, in aggregazione territoriale o tematica;

n) cura e gestisce lo studio, l'esposizione e la valorizzazione dei beni archeologici messi a disposizione dalla Provincia conservati presso il Castello del Buonconsiglio e il Castello di Stenico, nonché la valorizzazione, mediante intese con la competente struttura provinciale, di altri luoghi espositivi e siti archeologici indicati dalla Giunta Provinciale, fatte salve le competenze della sovrintendenza preposta ai beni archeologici.

Art. 3.

Organi del Museo

1. Sono organi del Museo:

a) il direttore;

b) il comitato scientifico;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Il direttore

1. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale tra persone in possesso di esperienza professionale coerente con le competenze e l'esperienza necessarie per la direzione del Museo scegliendolo:

a) tra il personale con qualifica dirigenziale della Provincia o dei suoi enti strumentali;

b) con assunzione diretta secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia) e dal relativo regolamento di attuazione;

c) tramite messa a disposizione o comando di personale con qualifica di dirigente di altre amministrazioni pubbliche.

2. Il direttore ha la legale rappresentanza del Museo e ne assicura la gestione, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati delle attività, provvede inoltre alla direzione e al coordinamento del personale. Il direttore cura in particolare:

a) la predisposizione e l'adozione del programma annuale e pluriennale di attività del Museo secondo quanto previsto dall'art. 8;

b) la predisposizione e l'adozione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e delle sue variazioni, del conto consuntivo nonché dei provvedimenti amministrativi e contabili di competenza del Museo, secondo quanto indicato dall'art. 9;

c) la stipulazione di contratti e convenzioni;

d) l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

e) l'individuazione, tra il personale del museo, del proprio sostituto in caso di assenza o di impedimento;

f) l'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela del patrimonio a qualsiasi titolo affidato al Museo;

g) l'adozione di ogni altro atto relativo al funzionamento del Museo non demandato alla competenza di altri organi.

3. Il direttore presenta alla Giunta provinciale, contestualmente al conto consuntivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale e pluriennale di attività, riferendo sulle attività svolte, sul monitoraggio e sugli esiti delle stesse, nonché un documento illustrativo dei dati patrimoniali e finanziari.

4. Nel caso di assunzione del direttore secondo la modalità indicata dal comma 1, lettera b), la Giunta provinciale con l'atto di nomina stabilisce il trattamento economico del direttore nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.

5. Il direttore è soggetto alla procedura di valutazione della prestazione secondo i criteri, le modalità e gli effetti previsti dall'art. 19 della legge sul personale della Provincia.

6. Se l'incarico di direttore del Museo è conferito a personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici lo stesso è posto in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 62, comma 3-bis, della legge provinciale sul personale.

Art. 5.

Il comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è organo consultivo del Museo, dura in carica cinque anni ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, nominati dal direttore tra esperti di comprovata preparazione, competenza ed esperienza nell'ambito scientifico di riferimento.

2. Il direttore individua la persona che funge da segretario del comitato. Il comitato scientifico nomina al proprio interno il suo presidente.

3. Il direttore partecipa di diritto alle riunioni del comitato scientifico come membro aggiunto.

4. Il comitato ha compiti di consulenza tecnico-scientifica e in particolare allo stesso spetta:

a) contribuire a definire gli indirizzi generali dell'attività scientifica del museo;

b) esprimere pareri e valutazioni in merito al programma annuale e pluriennale di attività, nonché a singole iniziative scientifiche o operazioni di scambio culturale;



c) esprimere pareri e proposte sugli acquisti a titolo oneroso di beni di interesse storico-artistico, destinati alle sedi museali, da attribuire a patrimonio della Provincia.

5. Il comitato scientifico è convocato almeno due volte all'anno, con preavviso scritto di cinque giorni, salvo casi d'urgenza.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. La Provincia determina i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti del comitato scientifico sulla base ed entro i limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.

8. Le riunioni del comitato scientifico possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso, il presidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurandosi che gli strumenti audiovisivi consentano ai partecipanti, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il presidente e il segretario.

Art. 6.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione finanziaria del museo è effettuato da un collegio dei revisori dei conti di tre membri, nominati dalla Giunta provinciale; il presidente è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili. I revisori durano in carica cinque anni. La Provincia determina i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti del collegio sulla base ed entro i limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.

2. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, i revisori compiono tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed hanno in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il rendiconto. Le relative relazioni sono allegare ai documenti contabili approvati dalla Giunta provinciale.

3. In caso di gravi anomalie riscontrate nella gestione finanziaria e amministrativa del museo nel corso dell'esercizio hanno l'obbligo di riferire alla Giunta provinciale.

Art. 7.

Rapporti tra il Museo e la Giunta provinciale

1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, con le linee guida per le politiche culturali della Provincia previste dall'art. 3 della "legge provinciale" e con gli altri atti della programmazione di settore, la Giunta provinciale definisce le direttive da impartire al museo, per l'individuazione degli obiettivi da assumere come prioritari, per l'elaborazione dei programmi di attività, e per il coordinamento con le attività svolte da altri enti con analoghe finalità, per la gestione finanziaria del museo nonché in applicazione di specifiche disposizioni delle leggi provinciali.

2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale, che provvede entro trenta giorni dal loro ricevimento, il bilancio di previsione e le sue variazioni, l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo, il programma annuale e pluriennale di attività, i regolamenti concernenti l'organizzazione; entro il predetto termine la Giunta provinciale può annullare gli atti sottoposti per l'approvazione in caso di gravi violazioni delle finalità del museo oppure promuoverne, in caso di mancata conformità alle direttive impartite, il riesame con richiesta motivata. Decorso il predetto termine gli atti si intendono approvati.

Art. 8.

Strumenti di programmazione

1. Il programma di attività annuale e pluriennale del museo individua gli obiettivi e i progetti degli interventi da realizzare nel periodo di riferimento, le priorità per il perseguimento dei risultati, nonché il relativo fabbisogno finanziario. Il programma di attività annuale, in particolare, costituisce il programma di gestione del museo e definisce gli obiettivi gestionali da realizzare in relazione alle risorse finanziarie a disposizione, che corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento. Il programma pluriennale ha durata triennale ed è aggiornabile annualmente.

2. Il direttore adotta il programma di attività e lo trasmette alla Giunta provinciale, tramite la struttura provinciale competente in materia di attività culturali, contestualmente al bilancio preventivo annuale e pluriennale, per la relativa approvazione.

3. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione del bilancio, il direttore dispone l'adeguamento del programma di attività, con l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi.

Art. 9.

Patrimonio, mezzi e bilanci

1. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del museo, sulla base di specifiche convenzioni, sedi, arredi, attrezzature, nonché beni anche del proprio patrimonio museale. Per lo svolgimento delle proprie attività il museo può inoltre utilizzare le collezioni e le opere d'arte messe a disposizione.

2. Costituiscono patrimonio del museo i beni mobili ed immobili e i rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

3. In caso di soppressione del museo il patrimonio ritorna nella disponibilità della Provincia che assicura la conservazione delle collezioni e una pertinente destinazione nel rispetto delle finalità che hanno ispirato la costituzione del museo. I beni del patrimonio sono elencati in apposito inventario redatto secondo la disciplina di cui alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

4. Le entrate del museo sono costituite:

a) dall'assegnazione disposta dalla Provincia per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

b) da contributi di altri enti pubblici o privati e di organismi comunitari;

c) dal reddito della gestione del patrimonio;

d) da trasferimenti in denaro o titoli di credito per donazioni, lascito o legato;

e) da sponsorizzazioni e da contributi liberali;

f) da altre entrate inerenti le finalità dell'ente.

5. Il bilancio annuale di previsione con allegato il bilancio pluriennale deve essere adottato dal direttore e presentato alla Giunta provinciale unitamente al programma di attività entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

6. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali, nonché dalla relazione sull'attività svolta, deve essere adottato dal direttore entro il 30 aprile.

7. Al museo si applica, in quanto compatibile, la normativa provinciale in materia di contabilità, bilancio e contratti.

8. Il museo promuove l'introduzione di un sistema di controllo di gestione inteso come strumento guida e di supporto alla dirigenza nel compimento delle scelte necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e secondo logiche di razionalità economica. A tal fine il museo collabora alla progressiva estensione del modello di controllo di gestione della Provincia e si impegna comunque ad adottare soluzioni coerenti con il modello provinciale.

9. Fermo restando l'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e contabilità, il museo può adottare un apposito regolamento interno di contabilità allo scopo di adattare la disciplina contabile alle esigenze operative del medesimo ente. Il regolamento interno è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale.



10. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è concessa dalla Giunta Provinciale secondo la disciplina prevista dagli articoli 35, comma 4 e 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

11. Il museo può avvalersi del servizio posta e di eventuali altri servizi generali gestiti dalla Provincia Autonoma di Trento.

12. Il servizio di tesoreria del Museo è affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia alle medesime condizioni.

Art. 10.

Organizzazione e risorse umane

1. L'organizzazione della struttura del museo assicura in modo adeguato e con continuità le funzioni previste da questo regolamento.

2. Per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività il museo si avvale esclusivamente di personale messo a disposizione dalla Provincia.

3. Il museo può inoltre avvalersi di rapporti con soggetti esterni per attività specialistiche o attività che possano comunque essere svolte senza vincolo di subordinazione, ai sensi del capo I-bis della legge sui contratti e sui beni provinciali.

4. La struttura organizzativa del museo è costituita da una direzione del museo e dalle strutture operative individuate dal regolamento interno di organizzazione sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale.

5. Alla direzione è preposto un direttore con incarico dirigenziale conferito secondo le modalità individuate dall'art. 6.

6. Agli uffici e agli eventuali incarichi speciali sono preposti dipendenti con qualifica di direttore di cui all'art. 29 della legge sul personale della Provincia.

7. Se il museo non si avvale di personale in possesso della qualifica di direttore posto a disposizione dalla Giunta provinciale, si procede alla copertura dei relativi incarichi mediante procedure concorsuali, secondo le disposizioni della legge sul personale della provincia. Il personale provinciale risultante vincitore del concorso è posto a disposizione del museo a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico. del nucleo di valutazione della Provincia.

Art. 11.

Rapporti con il pubblico e il territorio

1. Il museo adotta le strategie e le misure operative necessarie a fornire un'informazione corretta ed efficace sulle strutture, sulle collezioni e sulle attività svolte, progettando campagne promozionali comuni insieme agli altri musei che operano nel medesimo ambito tematico o territoriale.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, il Museo:

a) promuove, anche al fine di ottenere risorse finanziarie ulteriori per le attività del Museo, le collaborazioni con soggetti ed enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con la Provincia, con le autonomie locali, con l'Università e con le istituzioni dell'Alta formazione, svolgendo inoltre iniziative di promozione e di valorizzazione concordate con le competenti strutture provinciali nel rispetto dei programmi museali;

b) instaura una continua collaborazione con i comuni dove risiedono i complessi monumentali di cui ha la responsabilità della gestione;

c) promuove una proficua collaborazione con altri musei attraverso lo scambio di opere e di competenze;

d) instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, per lo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura;

e) promuove il volontariato e stipula accordi con le associazioni che svolgono attività di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, ai fini dell'ampliamento della promozione e fruizione del patrimonio culturale.

3. Il museo uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con una particolare attenzione per la qualità dei servizi al pubblico, assicurando il rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Provincia e dettagliati dal museo all'interno della carta dei servizi.

Art. 12.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, se alla data di entrata in vigore di questo regolamento l'incarico di direttore previsto dall'art. 6 è affidato a personale non in possesso della qualifica di dirigente posto a disposizione dalla Giunta provinciale, la Provincia procede alla copertura del relativo incarico mediante procedura concorsuale, secondo le disposizioni della legge sul personale della provincia. Il personale provinciale risultante vincitore del concorso è posto a disposizione del Museo per un periodo di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico.

Art. 13.

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disposto si applica la disciplina relativa al personale provinciale, ai contratti e alla contabilità prevista per la Provincia dalla normativa vigente in materia.

2. In sede di prima applicazione la Giunta provinciale, con propria deliberazione può individuare modalità semplificate per la predisposizione degli strumenti di programmazione disciplinati da questo regolamento.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Fino alla nomina degli organi del Museo previsti da questo regolamento continuano a rimanere in carica gli organi del Museo nominati ai sensi della legge provinciale n. 15 del 2007, fermo restando

quanto previsto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

2. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento è abrogata la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del Museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali").

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

(Omissis).

11R0234



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 febbraio 2011, n. 11.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, "Conoscenze linguistiche per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale e disciplina del Comitato scientifico".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 290 del 21 febbraio 2011

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, sono così sostituiti:

"Art. 1.
Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento determina le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche richieste per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, nonché la disciplina del comitato scientifico, in attuazione degli articoli 6 e 16 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14.

Art. 2.
Conoscenze linguistiche

1. Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, devono sostenere un test di valutazione sulla capacità di comprensione orale delle lingue italiana e tedesca.

Art. 3.
Prova di comprensione orale

1. La capacità di comprensione orale della lingua italiana e tedesca è accertata nel seguente modo: ai candidati vengono letti due testi distinti, in lingua italiana e tedesca, su una materia inclusa nel programma del corso di formazione specifica di medicina generale; i testi devono essere riassunti per iscritto. I candidati possono scegliere in quale delle due lingue redigere il riassunto."

Art. 2.
Abrogazione

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 febbraio 2011

DURNWALDER

11R0173

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2011, n. 044/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 229 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 11 del 16 marzo 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo;

Visto l'articolo 12 bis, comma 1 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, n. L 337 del 21 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Vista la comunicazione della Commissione (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009;

Considerato che la predetta Comunicazione, tenendo conto delle circostanze particolari determinatesi nel contesto della crisi finanziaria e delle gravi turbative del sistema economico internazionale, ha definito criteri e modalità straordinari per l'adozione da parte degli Stati membri di misure di aiuto alle imprese rispetto alle ordinarie misure di aiuto soggette a notificazione preliminare alla Commissione europea;

Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 25 febbraio 2009, 31 ottobre 2009 e 15 dicembre 2009 recanti modifiche al predetto quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la decisione n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, relativa all'Aiuto di Stato n. N 248/2009 - Italy, della Commissione europea;

Vista la decisione n. C(2010)715 del 1° febbraio 2010, relativa all'Aiuto di Stato n. N 706/2009 - Italy, della Commissione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010 (Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 recante: "Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica");

Atteso che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010 ha stabilito, tra l'altro, le condizioni per la concessione di aiuti di importo limitato alle imprese di produzione di prodotti agricoli entro il 31 dicembre 2010;



Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie accelerazione di lavori pubblici);

Vista la comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), di seguito Direttiva;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 che approva il regime di aiuti SA.32036 "Aiuti compatibili di importo limitato" di cui all'articolo 3 della Direttiva;

Richiamato l'articolo 12 bis, comma 1 bis, della legge regionale 4/2005 come modificato dall'articolo 13, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) per il quale per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 12 bis e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) nonché le condizioni di cui alla Comunicazione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo I della legge regionale 4/2005, con riserva di integrare l'elenco con ulteriori regimi;

Considerato che il 23 luglio 2010 una tromba d'aria di eccezionale intensità ha provocato ingenti danni alle colture ed alle strutture aziendali delle imprese agricole di alcuni comuni della provincia di Udine;

Rilevato che il predetto evento calamitoso ha determinato un'ulteriore accentuazione dello stato di sofferenza delle imprese ricadenti nei comuni colpiti e già in difficoltà nel contesto generale di situazione di crisi finanziaria ed economica;

Considerato che a seguito di tale evento è stato emanato, con proprio decreto 18 ottobre 2010, n. 0229/Pres., il regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dal sopra descritto evento tromba d'aria;

Considerato che il suddetto decreto prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto delle modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica definite con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010;

Atteso che la comunicazione della Commissione europea 1° dicembre 2010 e l'articolo 3 della Direttiva prevedono la possibilità di concedere entro il 31 dicembre 2011 aiuti compatibili di importo limitato alle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli nel caso in cui le imprese presentino una richiesta completa nell'ambito di un regime di aiuti entro il 31 marzo 2011, in termini quindi estesi e favorevoli alle imprese rispetto alla precedente previsione che prevedeva come ultima data utile alla concessione dell'aiuto il 31 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto, anche in considerazione della necessità di continuare a garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese ricadenti nei comuni colpiti dal suddetto evento atmosferico, di predisporre un

regolamento che, nel tener conto del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica di cui alla comunicazione della Commissione 1° dicembre 2010, modifichi il regolamento vigente emanato con proprio decreto n. 0229/Pres./2010 prevedendo in particolare il riferimento alla Direttiva e alla decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 che approva il regime di aiuti SA.32036;

Considerato che tutte le altre condizioni stabilite dalla Direttiva per la concessione degli aiuti risultano soddisfatte dai criteri e modalità definiti con il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0229/Pres./2010;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 330 di data 25 febbraio 2011 con la quale la Giunta medesima ha approvato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 229 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Considerato che con la medesima deliberazione i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento sono stati individuati quale canale contributivo a cui si applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Decreta:


1. È emanato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 229 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Per il Presidente:

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI



Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 18 ottobre 2010, n. 229 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 229/2010

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 18 ottobre 2010, n. 229 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in attuazione del comma 1-*bis*, dell'art. 12-*bis*, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 12 a 15, dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)), le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”)».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 229/2010

1. Il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 229/2010 è sostituito dal seguente:

«4. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito nell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 261/2009, non comporta il superamento del limite di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti di minimis e a tutti gli aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 eventualmente ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008. ».

Art. 3.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 229/2010

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 229/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010, tutti i provvedimenti di concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento contengono esplicito riferimento alla stessa direttiva e alla decisione di autorizzazione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 che approva il regime di aiuti SA.32036 “Aiuti compatibili di importo limitato”».

Art. 4.

Ambito e condizioni di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 marzo 2011 dalle imprese di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 229/2010, conformemente al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria.

2. I finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 229/2010 così come modificato dal presente regolamento sono concessi entro il 31 dicembre 2011.

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. Sono fatte salve le domande di finanziamento presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento purché integrate in conformità al contenuto dello stesso.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI

11R0165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2011, n. 045/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 226 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 16 marzo 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo;

Visto l'art. 12-*bis*, comma 1-*bis*, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);

Vista la comunicazione della Commissione (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009;



Considerato che la predetta Comunicazione, tenendo conto delle circostanze particolari determinatesi nel contesto della crisi finanziaria e delle gravi turbative del sistema economico internazionale, ha definito criteri e modalità straordinari per l'adozione da parte degli Stati membri di misure di aiuto alle imprese rispetto alle ordinarie misure di aiuto soggette a notificazione preliminare alla Commissione europea;

Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 25 febbraio 2009, 31 ottobre 2009 e 15 dicembre 2009 recanti modifiche al predetto quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la decisione n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, relativa all' Aiuto di Stato n. N 248/2009 - Italy, della Commissione europea;

Vista la decisione n. C(2010)715 del 1° febbraio 2010, relativa all' Aiuto di Stato n. N 706/2009 - Italy, della Commissione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010 (Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 recante: "Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica");

Atteso che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010 ha stabilito, tra l'altro, le condizioni per la concessione di aiuti di importo limitato alle imprese di produzione di prodotti agricoli entro il 31 dicembre 2010;

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie accelerazione di lavori pubblici);

Vista la comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica"), di seguito Direttiva;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 che approva il regime di aiuti SA.32036 "Aiuti compatibili di importo limitato" di cui all'art. 3 della Direttiva;

Richiamato l'art. 12-bis, comma 1-bis, della legge regionale 4/2005 come modificato dall'articolo 13, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) per il quale per le finalità di cui al comma 1 del medesimo art. 12-bis e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) nonché le condizioni di cui alla Comunicazione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della commissione europea in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982;

Considerato che dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 le imprese agricole di alcuni comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia sono state interessate da gelate, evento calamitoso che per sua intensità ha arrecato notevoli danni agli impianti di produzione arboree ed arbu-

stive e che con proprio decreto 11 agosto 2010, n. 195 è stato riconosciuto quale avversità atmosferica di carattere eccezionale;

Rilevato che il predetto evento calamitoso ha determinato un'ulteriore accentuazione dello stato di sofferenza delle imprese ricadenti nei comuni colpiti e già in difficoltà nel contesto generale di situazione di crisi finanziaria ed economica;

Considerato che a seguito di tale evento è stato emanato, con proprio decreto 18 ottobre 2010, n. 0226/Pres., il regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dal sopra descritto evento gelate;

Considerato che il suddetto decreto prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto delle modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica definite con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010;

Atteso che la comunicazione della Commissione europea 1° dicembre 2010 e l'art. 3 della Direttiva prevedono la possibilità di concedere entro il 31 dicembre 2011 aiuti compatibili di importo limitato alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nel caso in cui le imprese abbiano presentato una richiesta completa nell'ambito di un regime di aiuti entro il 31 dicembre 2010, in termini quindi estesi e favorevoli alle imprese rispetto alla precedente previsione che prevedeva come ultima data utile alla concessione dell'aiuto il 31 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto, anche in considerazione della necessità di continuare a garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese ricadenti nei comuni colpiti dal suddetto evento atmosferico, di predisporre un regolamento che, nel tener conto del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica di cui alla comunicazione della Commissione 1° dicembre 2010, modifichi il regolamento vigente emanato con proprio decreto 226/2010 prevedendo in particolare il riferimento alla Direttiva e alla decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 che approva il regime di aiuti SA.32036;

Considerato che tutte le altre condizioni stabilite dalla Direttiva per la concessione degli aiuti risultano soddisfatte dai criteri e modalità definiti con il predetto regolamento emanato con proprio decreto del n. 0226/Pres./2010;


Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 331 di data 25 febbraio 2011 con la quale la Giunta medesima ha approvato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 18 ottobre 2010, n. 226 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Considerato che con la medesima deliberazione i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento sono stati individuati contributivo a cui si applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);



Decreta:

1. È emanato il “Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 18 ottobre 2010, n. 226 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dall’evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)”, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Per il Presidente:

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 18 ottobre 2010, n. 226 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dall’evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

Art. 1.

Modifica all’art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 226/2010

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell’art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 18 ottobre 2010, n. 226 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dall’evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 in attuazione del comma 1-*bis*, dell’art. 12-*bis*, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 43 a 46, dell’art. 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)), le parole: «fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)» sono sostituite dalle seguenti: “ fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)”.».

Art. 2.

Modifica all’art. 3 del decreto del Presidente della Regione 226/2010

1. Il comma 5 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 226/2010 è sostituito dal seguente:

«4. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l’importo dell’aiuto, calcolato secondo quanto stabilito nell’art. 3 del decreto del Presidente della Regione 263/2009, non comporta il superamento del limite di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva del Presidente

del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010. A tal fine l’impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti de minimis e a tutti gli aiuti di importo limitato di cui all’art. 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 eventualmente ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008. ».

Art. 3.

Modifica all’art. 4 del decreto del Presidente della Regione 226/2010

1. Il comma 2 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 226/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010, tutti i provvedimenti di concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento contengono esplicito riferimento alla stessa direttiva e alla decisione di autorizzazione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 che approva il regime di aiuti SA.32036 “Aiuti compatibili di importo limitato”.».

Art. 4.

Ambito e condizioni di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2010 dalle imprese di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Regione 226/2010, conformemente al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato al sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria.

2. I finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 226/2010 così come modificato dal presente regolamento sono concessi entro il 31 dicembre 2011.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Per il Presidente:

Visto: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI

11R0164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2011, n. 046/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 228 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dalla tromba d’aria del 23 luglio 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia* n. 11 del 16 marzo 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo;

Visto l’art. 12-*bis*, comma 1-*bis*, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle



piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);

Vista la comunicazione della Commissione (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009;

Considerato che la predetta Comunicazione, tenendo conto delle circostanze particolari determinatesi nel contesto della crisi finanziaria e delle gravi turbative del sistema economico internazionale, ha definito criteri e modalità straordinari per l'adozione da parte degli Stati membri di misure di aiuto alle imprese rispetto alle ordinarie misure di aiuto soggette a notificazione preliminare alla Commissione europea;

Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 25 febbraio 2009, 31 ottobre 2009 e 15 dicembre 2009 recanti modifiche al predetto quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la decisione n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, relativa all'Aiuto di Stato n. N 248/2009 - Italy, della Commissione europea;

Vista la decisione n. C(2010)715 del 1º febbraio 2010, relativa all'Aiuto di Stato n. N 706/2009 - Italy, della Commissione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010 (Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 recante: "Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica");

Atteso che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010 ha stabilito, tra l'altro, le condizioni per la concessione di aiuti di importo limitato alle imprese di produzione di prodotti agricoli entro il 31 dicembre 2010;

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie accelerazione di lavori pubblici);

Vista la comunicazione della Commissione europea del 1º dicembre 2010 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica"), di seguito Direttiva;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 che approva il regime di aiuti SA.32036 "Aiuti compatibili di importo limitato" di cui all'art. 3 della Direttiva;

Richiamato l'art. 12-bis, comma 1-bis, della legge regionale 4/2005 come modificato dall'art. 13, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) per il quale per le finalità di cui al comma 1 del medesimo art. 12-bis e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al

finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) nonché le condizioni di cui alla Comunicazione europea del 1º dicembre 2010 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della commissione europea in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo I della legge regionale 4/2005, con riserva di integrare l'elenco con ulteriori regimi;

Considerato che il 23 luglio 2010 una tromba d'aria di eccezionale intensità ha provocato ingenti danni alle colture ed alle strutture aziendali delle imprese agricole di alcuni comuni della provincia di Udine;

Rilevato che il predetto evento calamitoso ha determinato un'ulteriore accentuazione dello stato di sofferenza delle imprese ricadenti nei comuni colpiti e già in difficoltà nel contesto generale di situazione di crisi finanziaria ed economica;

Considerato che a seguito di tale evento è stato emanato, con proprio decreto 18 ottobre 2010, n. 0228/Pres., il regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dal sopra descritto evento tromba d'aria;

Considerato che il suddetto decreto prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto delle modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica definite con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010;

Atteso che la comunicazione della Commissione europea 1º dicembre 2010 e l'art. 3 della Direttiva prevedono la possibilità di concedere entro il 31 dicembre 2011 aiuti compatibili di importo limitato alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nel caso in cui le imprese abbiano presentato una richiesta completa nell'ambito di un regime di aiuti entro il 31 dicembre 2010, in termini quindi estesi e favorevoli alle imprese rispetto alla precedente previsione che prevedeva come ultima data utile alla concessione dell'aiuto il 31 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto, anche in considerazione della necessità di continuare a garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese ricadenti nei comuni colpiti dal suddetto evento atmosferico, di predisporre un regolamento che, nel tener conto del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica di cui alla comunicazione della Commissione 1º dicembre 2010, modifichi il regolamento vigente emanato con proprio decreto n. 0228/Pres./2010 prevedendo in particolare il riferimento alla Direttiva e alla decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 che approva il regime di aiuti SA.32036;


Considerato che tutte le altre condizioni stabilite dalla Direttiva per la concessione degli aiuti risultano soddisfatte dai criteri e modalità definiti con il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0228/Pres./2010;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 332 di data 25 febbraio 2011 con la quale la Giunta medesima ha approvato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 18 ottobre



2010, n. 228 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)»;

Considerato che con la medesima deliberazione i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento sono stati individuati quale canale contributivo a cui si applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 18 ottobre 2010, n. 228 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Per il Presidente:

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 18 ottobre 2010, n. 228 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 228/2010

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 18 ottobre 2010, n. 228 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010 in attuazione del comma 1-bis, dell'art. 12-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 43 a 46, dell'art. 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)), le parole: " fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)" sono sostituite dalle seguenti: «fatto

salvo quanto previsto dall'art. 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica")».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 228/2010

1. Il comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 228/2010 è sostituito dal seguente:

«4. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito nell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 263/2009, non comporta il superamento del limite di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti *de minimis* e a tutti gli aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 eventualmente ricevuti a partire dal 1 gennaio 2008.».

Art. 3.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 228/2010

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 228/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010, tutti i provvedimenti di concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento contengono esplicito riferimento alla stessa direttiva e alla decisione di autorizzazione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 che approva il regime di aiuti SA.32036 "Aiuti compatibili di importo limitato"».

Art. 4.

Ambito e condizioni di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2010 dalle imprese di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 228/2010, conformemente al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria.

2. I finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 228/2010 così come modificato dal presente regolamento sono concessi entro il 31 dicembre 2011.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI

11R0163



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2011, n. 11.

Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 23 marzo 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 39/2005

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente: «*c*) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento delle quote minime assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)».

2. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005, è inserita la seguente: «*c-bis*) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera *c*), l'individuazione delle aree non idonee, in attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)».

Art. 2.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 39/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2005 sono aggiunti i seguenti:

«*l-bis*. Ai fini dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'istanza è corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito»;

1-ter. In conformità al paragrafo 13.1, lettera *j*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l'importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 205-quater nella legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 205-*ter* della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), è inserito il seguente:

«Art. 205-quater (Disposizioni transitorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili). —

1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che determina la quota minima di incremento di energia da fonti rinnovabili spettante alla Regione e della conseguente revisione degli atti di programmazione regionale, il Consiglio regionale effettua la prima individuazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

2. Il Consiglio regionale individua la non idoneità delle aree per specifiche tipologie e dimensioni degli impianti, nel rispetto dei criteri individuati nelle linee guida di cui al comma 1.

3. Il Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di installazione di determinate tipologie di impianti nelle aree diverse dalle aree non idonee individuate ai sensi dei commi 1 e 2, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti nel rispetto della normativa statale».

Art. 4.

Prima individuazione aree non idonee e norme transitorie per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra

1. Fino all'integrazione del piano di indirizzo energetico regionale con i contenuti previsti dall'art. 6, comma 2, lettera *c-bis*), della legge regionale 12 luglio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra sono individuate dall'allegato A; l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A può essere comunque aggiornata, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), con deliberazione di Consiglio regionale ai sensi dell'art. 205-*quater*, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio).

2. I procedimenti relativi all'autorizzazione unica, ovvero al titolo abilitativo sostitutivo, in corso all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora siano intervenuti i pareri ambientali e paesaggistici prescritti.

3. Nel caso di impianti di potenza superiore ad 1 megawatt, i procedimenti relativi all'autorizzazione unica, in corso all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora alla stessa data sia stato acquisito il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o la pronuncia positiva di VIA.

Art. 5.

Aree urbanizzate

1. Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all'interno delle aree urbanizzate di recente formazione destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2005 e negli atti di governo del territorio di cui all'art. 55 della legge regionale n. 1/2005.

Art. 6.

Cumulo di impianti

1. Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio, in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti fotovoltaici tra loro vicini, la distanza minima tra gli impianti è di duecento metri.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kilowatt (kW).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche ai procedimenti in corso di cui all'art. 4, commi 2 e 3.



Art. 7.

Perimetrazione

1. La provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale, in conformità ai criteri di cui all'allegato A, una proposta di perimetrazione di zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32 (Implementazione del piano di indirizzo territoriale «PIT» per la disciplina paesaggistica. Art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 6 luglio 2002, n. 137» e art. 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio». Adozione) e dei piani territoriali di coordinamento (PTC). A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee di cui al presente comma.

2. Qualora la provincia non presenti nei termini previsti la proposta di perimetrazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee.

3. Le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP) sono individuate come aree non idonee di cui all'allegato A. La provincia sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può presentare alla Giunta regionale una proposta di diversa perimetrazione all'interno delle suddette aree, in conformità ai criteri di cui all'allegato A. A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può modificare l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A.

4. A seguito degli adempimenti di cui al presente articolo, la Regione rende disponibile sul proprio sito web la consultazione delle aree di cui all'allegato A.

Art. 8.

Sovrapposizione di tipologie

1. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione unica o di titolo abilitativo sostitutivo comportano la sovrapposizione di tipologie di aree di cui all'allegato A, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, ovvero della verifica del titolo abilitativo sostitutivo, si applica il criterio più restrittivo.

Art. 9.

Prescrizioni

1. Per gli impianti autorizzati o già realizzati è consentito l'ampliamento entro i limiti di potenza previsti dalla presente legge.

2. È vietato l'uso di diserbanti chimici sul suolo per il mantenimento del campo fotovoltaico.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 marzo 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 marzo 2011.

(Omissis).

11R0204

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 marzo 2011, n. 3.

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33). Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 14 del 30 marzo 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) definisce:

a) i criteri necessari a garantire un uso consapevole della risorsa idrica;

b) i comportamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa idrica destinata al consumo umano da parte degli utenti del servizio idrico integrato da realizzare mediante la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:


a) volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approvvigionamento idrico: A02 (mc);

b) volume annuo prelevato da altri sistemi idrici: A07 (mc);

c) volume annuo consegnato ad altri sistemi idrici: A08 (mc);

d) volume annuo dell'acqua consegnata all'utenza: A10 (mc);

e) bilancio idrico annuale di ATI: la differenza tra la somma del volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approv-



vigionamento idrico e da altri sistemi e la somma del volume annuo dell'acqua consegnata all'utenza e ad altri sistemi idrici, pari a $(A02+A07)-(A08+A10)$;

f) efficienza annuale di bilancio idrico degli Ambiti territoriali integrati, di seguito ATI: il rapporto tra i volumi complessivamente prelevati e quelli consegnati, pari a $(A08+A10)/(A02+A07)$;

g) distretti della rete distributiva: la suddivisione della rete di distribuzione con dimensioni da valutare in funzione delle caratteristiche della configurazione della rete.

Art. 3.

Misure per il risparmio idrico nella gestione del servizio idrico

1. Il gestore del servizio idrico integrato, al fine di garantire un uso sostenibile del consumo della risorsa idrica, provvede a:

a) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate addotte dalle opere di presa per la determinazione del volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approvvigionamento idrico;

b) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate prelevate da altri sistemi di acquedotto fuori ATI per la determinazione del volume annuo prelevato da altri sistemi idrici;

c) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate consegnate ad altri sistemi di acquedotto fuori ATI per la determinazione del volume annuo consegnato ad altri sistemi idrici;

d) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate sulla totalità delle utenze, incluse quelle pubbliche o ad uso pubblico quali fontanelle, antincendio, prese e similari per la determinazione del volume annuo dell'acqua consegnata all'utenza;

e) elaborare il bilancio idrico annuale di ATI;

f) raggiungere annualmente un'efficienza pari ad almeno l'ottanta per cento del bilancio idrico dell'ATI;

g) suddividere la rete distributiva in distretti, in cui studiare le caratteristiche idrauliche di esercizio ottimale, tramite idonee modellistiche, e nei quali installare apparecchi per la misura della portata e della pressione;

h) monitorare i distretti con l'obbligo di intervenire in caso di riscontro di dati anomali di portata o di pressione notturna;

i) realizzare e aggiornare il rilievo digitale delle reti in carico.

Art. 4.

Misure per il risparmio idrico per le utenze private

1. L'utente privato del servizio idrico integrato, al fine di ridurre gli sprechi e i consumi, provvede a:

a) applicare limitatori di flusso, diffusori, acceleratori di pressione ai rubinetti di lavelli e docce;

b) installare miscelatori di acqua calda e fredda;

c) installare sistemi per la riduzione e l'ottimizzazione dell'acqua utilizzata per il risciacquo degli apparecchi igienico-sanitari quali cassette per il water a doppio scomparto;

d) impiegare elettrodomestici e macchinari ad elevata classe di efficienza in termini di consumi idrici e mantenerli in buona efficienza;

e) recuperare, ove tecnicamente possibile, acqua piovana mediante apposite vasche o cisterne da utilizzare per l'irrigazione di aree verdi e/o per il riuso;

f) installare sistemi di apertura e chiusura automatica dei rubinetti quali temporizzatori, pulsanti, pedivelle, fotocellule e similari;

g) effettuare manutenzione della rete idrica e controlli periodici dei consumi al fine di individuare anomalie che possano evidenziare sprechi o perdite.

2. Le azioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e g) sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Misure per il risparmio idrico per le utenze pubbliche o private ad uso pubblico

1. I proprietari o i soggetti che hanno la disponibilità di edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio, provvedono ad installare i sistemi di ottimizzazione e limitazione degli sprechi e consumi di cui all'art. 4.

2. I soggetti ai quali è affidata la gestione delle fontane pubbliche o private ad uso pubblico provvedono a dotare le medesime di:

a) limitatori di portata e sistemi di interruzione automatica di flusso se si tratta di fontane ad uso idropotabile;

b) impianti di ricircolo se si tratta di fontane o vasche di arredo urbano.

3. Le apparecchiature e i sistemi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6.

Misure per il risparmio idrico in edilizia

1. Le misure per il risparmio idrico negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente individuato come manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) sul patrimonio edilizio esistente consistono nel dotare gli impianti idrico-sanitari dei dispositivi di riduzione del consumo di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Le misure per il risparmio idrico negli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica e di nuova edificazione consistono in:

a) realizzare, dove tecnicamente possibile, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;

b) realizzare, in conformità con l'art. 9 della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), vasche o cisterne per la raccolta di acqua piovana;

c) dotare gli impianti idrico-sanitari dei dispositivi di riduzione del consumo idrico di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c).

3. I regolamenti comunali per l'attività edilizia ed i Piani attuativi prevedono l'obbligo di quanto previsto al comma 2.

Art. 7.

Uso improprio della risorsa idrica

1. L'acqua proveniente da pubblico acquedotto non può essere utilizzata per:

a) l'irrigazione di orti e giardini;

b) il riempimento di piscine;

c) il lavaggio di automezzi;

d) le fontane ad uso ornamentale non dotate di impianti di ricircolo;

e) le operazioni di pulizia delle strade e di lavaggio di fosse biologiche.


Art. 8.

Misure per il risparmio idrico per gli Ambiti territoriali integrati

1. Gli ATI ai fini del risparmio idrico, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche), provvedono:

a) alla verifica e certificazione del bilancio idrico annuale di ATI, elaborato dal gestore, con l'obbligo di trasmetterlo alla Regione entro il 1° febbraio dell'anno successivo;

b) ad integrare, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il disciplinare che regola i rapporti tra ATI e gestori, inserendo nello stesso quanto previsto dall'art. 3;



c) a modificare il sistema tariffario della prima fascia di consumo prevedendo uno sconto pari o superiore al venti per cento, per gli utenti privati che adottano almeno le misure previste all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), recuperando, con un aumento nelle fasce di consumi più elevate, le risorse necessarie per l'applicazione dello sconto medesimo;

d) ad applicare al gestore del servizio idrico integrato che non raggiunga, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o che non mantenga negli anni successivi l'efficienza del bilancio idrico pari al settanta per cento, e non raggiunga, entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o che non mantenga negli anni successivi l'efficienza del bilancio idrico pari all'ottanta per cento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), una penale fino al trenta per cento del costo del volume di acqua non fatturata eccedente la soglia di efficienza del bilancio;

e) a costituire un apposito fondo, dove riversare i proventi derivanti dall'applicazione della penale di cui alla lettera d), finalizzato agli investimenti per la riduzione delle perdite in rete;

f) a tenere conto nell'applicazione della lettera c) anche del numero di componenti del nucleo familiare.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 25 marzo 2011

MARINI

(Omissis).

11R0244

REGOLAMENTO REGIONALE 4 maggio 2011, n. 4.

Norme di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 dell'11 maggio 2011*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento da attuazione all'art. 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15) di seguito legge regionale, concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili del digestato.

2. Il presente regolamento stabilisce:

a) i requisiti necessari per le attività e la gestione degli impianti di digestione anaerobica, aziendali ed interaziendali che trattano effluenti di allevamento in miscela con le biomasse per la produzione di energia da biogas con una potenza elettrica fino ad 1 MW, con l'obiettivo di raggiungere la massima efficienza del recupero energetico dall'impianto;

b) le modalità per l'utilizzazione agronomica del digestato, derivante dalla digestione anaerobica e delle sue frazioni palabili e non palabili.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) digestione anaerobica: degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;

b) impresa agricola: ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), è l'unità tecnico economica dedita alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura e all'allevamento di animali e alle attività connesse, intendendo per attività connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette dalla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;

c) registro dell'impianto: il complesso della documentazione cartacea e degli atti previsti dal presente regolamento depositata presso l'azienda, o la sede legale dell'associazione nel caso di aziende consorziate, ovvero in copia nel caso di deposito presso un centro di assistenza agricola autorizzato (CAA);

d) impianto aziendale: impianto al servizio di una singola impresa agricola che ha ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, in miscela con le biomasse; gli effluenti di allevamento e le biomasse devono essere prodotti prevalentemente dall'impresa medesima;


e) impianto interaziendale: impianto al servizio di più imprese agricole associate che ha ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento in miscela con le biomasse, prodotti prevalentemente nelle medesime imprese;

f) impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica successiva del digestato o delle sue frazioni, nonché di produzione e di gestione del biogas prodotto.

Art. 3.

Digestato

1. Ai fini del presente regolamento il digestato prodotto da effluenti di allevamento in miscela con le biomasse è assimilato all'effluente zootecnico, pertanto, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni (di seguito Decreto), è fuori dal campo di applicazione della parte IV del decreto ed è soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).



Art. 4.

Effluenti di allevamento

1. Sono effluenti di allevamento, ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006, le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere/non mantenere la forma geometrica ad essi conferita.

2. Ai fini del presente regolamento sono assimilati agli effluenti di allevamento:

- a) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- b) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
- c) le frazioni palabili e non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti, compreso lo stoccaggio, di effluenti di allevamento;
- d) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio e/o altri trattamenti meccanici;
- e) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
- f) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
- g) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
- h) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici anche contenenti detergenti purché biodegradabili, se mescolate ai liquami definiti al presente punto e qualora destinate ad utilizzo agronomico;
- i) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Art. 5.

Biomasse

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate biomasse:

- a) i residui delle coltivazioni del fondo e della selvicoltura;
- b) i residui della potatura, sfalci e residui delle aziende agricole di cui all'art. 101, comma 7, lettere a) e c) del decreto che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;
- c) i residui delle trasformazioni agricole primarie o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dalle imprese agricole comprese le acque di vegetazione e le sanse umide non preventivamente trattate;
- d) i residui delle trasformazioni o valorizzazioni derivanti dalle attività di frantoi o cantine, classificati piccole imprese ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), comprese le acque di vegetazione e sanse umide non preventivamente trattate;
- e) i prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di trattamento per ricavarne energia.

Art. 6.

Impianti aziendali

1. Al fine di esercire un impianto aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) il titolare di tale impianto deve risultare, per l'intero ciclo di vita dell'impianto stesso, contestualmente:

- a) proprietario dell'impianto;
- b) produttore degli effluenti di allevamento, e delle biomasse, utilizzati nell'impianto;
- c) utilizzatore a fini agronomici del digestato nei terreni di cui ha la proprietà o la disponibilità a qualunque titolo secondo le forme contrattuali previste dalla normativa vigente, ai fini della produzione agricola aziendale.

Art. 7.

Impianti interaziendali

1. Al fine di esercire un impianto interaziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) le cooperative agricole, le imprese agricole associate, secondo le forme associative previste dal codice civile, devono mantenere, per l'intero ciclo di vita dell'impianto stesso, contestualmente:

- a) la proprietà o la disponibilità dell'impianto, secondo le forme contrattuali previste dalla normativa vigente;
- b) la produzione degli effluenti di allevamento, e delle biomasse, immessi nell'impianto; sono inclusi anche gli effluenti di allevamento e le biomasse prodotti dai singoli soci delle cooperative agricole;
- c) l'utilizzazione del digestato sui terreni di cui i soci della cooperativa o le imprese agricole associate hanno la disponibilità a qualunque titolo secondo le forme contrattuali previste dalla normativa vigente, ai fini della produzione agricola interaziendale.

2. Possono partecipare all'esercizio dell'impianto interaziendale di cui al comma 1 anche le piccole imprese di cui all'art. 5, comma 1, lettera d).

Art. 8.

Esercizio degli impianti aziendali ed interaziendali

1. Per l'attivazione e l'esercizio degli impianti di digestione anaerobica di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e le relative norme di attuazione, nonché le linee guida regionali in materia urbanistica e di impatto paesaggistico.


2. Ai fini del comma 1, l'impresa agricola singola o associata, oltre alla documentazione prevista dalle norme attuative del decreto legislativo n. 387/2003, trasmette all'amministrazione competente:

- a) la dichiarazione con la quale attesta di essere proprietaria dell'impianto o di averne la disponibilità, produttrice degli effluenti di allevamento e/o delle bio-masse in ingresso e utilizzatrice del digestato ai fini agronomici;
- b) il titolo di disponibilità dei terreni ai fini della produzione agricola, individuati catastalmente e riportati su apposita cartografia;
- c) la relazione agronomica iniziale che attesta l'effettiva capacità di produzione delle biomasse necessarie al funzionamento dell'impianto e l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto all'uscita dello stesso;
- d) la relazione tecnica di calcolo dell'impianto contenente anche i presunti valori dei parametri del digestato in uscita, in particolare i valori massimi relativi al contenuto di azoto, fosforo, metalli pesanti e carica batterica patogena;
- e) il costo delle operazioni per la dismissione dell'impianto e del ripristino ambientale del sito, corredato da una relazione tecnica con la quale sono descritte, calcolate e definite economicamente tutte le varie fasi di dismissione;
- f) la garanzia finanziaria di cui all'art. 12.

3. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), ed devono essere mantenuti per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto e costituiscono la condizione imprescindibile per l'esercizio dell'impianto.

4. L'amministrazione competente provvede a verificare la conformità dell'impresa agricola, singola o associata, alle norme igieniche sanitarie, urbanistiche ed ambientali.

5. Sono consentite la variazione e/o il subentro di una o più imprese agricole alla forma associativa, ovvero qualsiasi variazione relativa all'impresa agricola proprietaria di un impianto aziendale, purché permanga il possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento; il subentro o la variazione è comunicata all'amministrazione competente che verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività entro trenta giorni dalla variazione o dal subentro stessi.



6. In fase di avviamento dell'impianto e di esercizio dello stesso devono essere riscontrati i parametri, di cui al comma 2, lettera *d*), del digestato in uscita, attraverso apposite analisi. Le analisi devono essere ripetute ogni qualvolta avvengono variazioni quali-quantitative dei materiali in ingresso all'impianto.

Art. 9.

Trasporto dei materiali e stoccaggio del digestato

1. Il trasporto dei materiali da trattare all'impianto e del digestato per l'utilizzazione agronomica deve produrre una emissione di CO₂ equivalente inferiore a dodici chilogrammi, comunque entro un raggio massimo di 30 km prevalentemente nel territorio regionale.

2. La capacità dei contenitori per lo stoccaggio del digestato è calcolata in rapporto ai quantitativi di materiali trattati all'impianto e non può essere inferiore al volume di digestato prodotto in centocinquanta giorni. Il dispositivo di stoccaggio del digestato prevede, altresì, un franco minimo di sicurezza di almeno cinquanta centimetri. La progettazione deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari per limitare al massimo le emissioni odorigene.

Art. 10.

Gestione e utilizzazione agronomica del digestato

1. Le imprese agricole singole o associate sono tenute alla redazione del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) secondo le modalità di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2052/2005; ai fini della corretta redazione del PUA il valore di Azoto del digestato è desunto dalle analisi di cui all'art. 8, comma 6. Il PUA è depositato nel registro dell'impianto a chiusura della procedura informatica.

2. Le imprese singole o associate coinvolte nel ciclo di produzione e utilizzazione agronomica del digestato effettuano la comunicazione prevista dalle delibere della Giunta regionale n. 2052/2005 e n. 1492/2006 e redigono i registri di carico e scarico delle materie in entrata ed in uscita all'impianto.

3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità e i criteri per la gestione dell'Archivio unico regionale delle comunicazioni e della tenuta dei registri di carico e scarico di cui al comma 2.

Art. 11.

Ulteriori trattamenti del digestato

1. Ai fini di un miglioramento dell'apporto di sostanze nutritive ed ammendanti ai terreni, il digestato prodotto dagli impianti di digestione anaerobica può subire trattamento di separazione solido liquido al fine di ottenere una frazione palabile ed una non palabile. Il digestato o le proprie frazioni possono essere sottoposti a trattamenti che ne riducano l'impatto ambientale nei terreni ed in atmosfera, sia attraverso la digestione aerobica o compostaggio, sia attraverso la riduzione dei composti azotati.

2. Nelle aree critiche di cui alla misura Q34 C(P) del Piano di tutela delle acque approvato, al digestato o alla frazione non palabile risultante dal trattamento di separazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla predetta misura.

Art. 12.

Garanzia finanziaria

1. La garanzia finanziaria di cui all'art. 8, comma 2, lettera *f*) deve essere pari al costo di dismissione dell'impianto e ripristino del sito allo stato originario.

2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 è stabilita secondo i seguenti criteri e modalità:

a) per tutti gli impianti la garanzia è prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa; la garanzia è presentata trenta giorni prima dell'inizio dell'esercizio dell'impianto;

b) la durata della fidejussione deve coprire, anche attraverso rinnovi, un periodo pari all'intero ciclo di vita dell'impianto, ivi comprese eventuali proroghe, più un anno.

Art. 13.

Documentazione

1. La documentazione prevista dal presente regolamento è conservata nel registro dell'impianto e tenuta a disposizione dell'autorità di controllo per l'intero ciclo di vita dell'impianto e nei cinque anni successivi alla sua dismissione.

Art. 14.

Vigilanza e controllo

1. L'amministrazione competente effettua:

a) le attività di vigilanza e controllo relative alla gestione degli impianti di cui al presente regolamento;

b) i controlli sui Piani di utilizzazione agronomica, estraendo annualmente un campione di imprese agricole singole o associate pari ad almeno il quattro per cento del totale.

2. I controlli ambientali sulle imprese agricole singole o associate di cui al comma 1, lettera *b*), sono effettuati dall'A.R.P.A.

Art. 15.

Sanzioni

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 della legge regionale si applicano le seguenti sanzioni:

a) la mancata presentazione della garanzia finanziaria entro i termini stabiliti dall'art. 12, ovvero il mancato rinnovo della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 600 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 6.000 euro;

b) la ritardata, incompleta o errata compilazione dei registri di carico e scarico di cui all'art. 10 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 600 ad euro 1.200;

c) la reiterata violazione di cui alla lettera *b*) comporta l'applicazione di una sanzione da euro 1.200 ad euro 6.000;

d) la mancata redazione del PUA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 3.000;

e) il ritardo della presentazione del PUA entro i termini stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 600;

f) la perdita dei requisiti previsti all'art. 8, comma 2, lettere *a*) e *b*) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 6.000;

g) il ritardo nella comunicazione di qualsiasi subentro o variazione entro i termini previsti all'art. 8, comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione da euro 600 ad euro 1.200;

h) la reiterata violazione di cui alla lettera *g*) comporta l'applicazione di una sanzione di euro 6.000.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Attuazione art. 9

1. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b*) e *d*) della legge regionale, il trasporto delle biomasse e degli effluenti di allevamento dal luogo di produzione all'impianto di digestione anaerobica, nonché il trasporto del digestato dall'impianto di digestione anaerobica ai terreni su cui si effettua l'utilizzazione agronomica, avviene secondo le modalità previste dalla delibera della Giunta regionale 7 dicembre 2005, n. 2052 e successive modifiche e integrazioni per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e dal Titolo II della delibera della Giunta regionale 6 settembre 2006, n. 1492 per il restante territorio regionale.



2. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b*) e *d*) della legge regionale, lo stoccaggio del digestato avviene secondo le modalità di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2052/2005 per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e alla delibera della Giunta regionale n. 1492/2006 per il restante territorio regionale.

Art. 17.

Attuazione art. 10

1. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b*) e *d*) della legge regionale, l'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti che trattano effluenti di allevamento, da soli o in miscela con le biomasse, ai fini del recupero delle sostanze nutritive e ammendanti in esso contenute, è effettuata sui terreni nella disponibilità delle imprese agricole singole o associate, secondo le modalità previste dalla delibera della Giunta regionale n. 2052/2005 per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e dalla delibera della Giunta regionale n. 1492/2006 per il restante territorio regionale.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b*) e *d*) della legge regionale, i divieti e le distanze di rispetto sono quelle previste per i liquami zootecnici nella delibera della Giunta regionale n. 2052/2005 per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e nella delibera della Giunta regionale n. 1492/2006 per il restante territorio regionale.

Art. 18.

Attuazione art. 14

1. Nelle more dell'adozione delle norme regolamentari di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b*) e *d*) della legge regionale, i controlli di cui al comma 1, lettera *b*), ed al comma 2 sono eseguiti secondo le modalità previste dalla delibera della Giunta regionale n. 2052/2005.

Art. 19.

Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2008, n. 456.

2. Gli impianti di digestione anaerobica aziendali e interaziendali che trattano effluenti di allevamento, da soli o in miscela con le biomasse, per la produzione di energia elettrica da biogas di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a*) in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle disposizioni di cui al presente regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

3. La Regione provvede all'adeguamento della disciplina di cui al presente regolamento in caso di emanazione di disposizioni statali in contrasto con la stessa, successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 4 maggio 2011

MARINI

(Omissis).

11R0245

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2011, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 2 del 10 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19

1. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), è così modificata:

a) all'art. 1, comma 1, lettera *a*), le parole «e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia» sono sostituite dalle seguenti «e al miglioramento della qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilità nella progettazione con particolare riferimento alle tecnologie passive ed ecosostenibili»;

b) all'art. 1, comma 1, lettera *b*), le parole «di fonti di energia rinnovabile ed» sono sostituite dalle seguenti «di energia proveniente da fonti rinnovabili»;

c) all'art. 1, comma 1, la lettera *d*) è abrogata;

d) all'art. 2, comma 1, lettera *b*) le parole «nonché gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo» sono sostituite dalle seguenti «nonché gli edifici rurali, ubicati fuori dalle zone classificate agricole, anche se destinati parzialmente ad uso abitativo»;

e) all'art. 2, comma 1, la lettera *c*) è così sostituita «*c*) la prevalenza dell'uso residenziale è determinata nella misura minima del cinquantacinque per cento del volume esistente dell'intero edificio; la prevalenza dell'uso residenziale fuori dall'ambito delle zone agricole e produttive è determinata nella misura minima del settanta per cento dell'utilizzo dell'intero edificio»;

f) all'art. 2, comma 1, la lettera *e*) è così sostituita: «*e*) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata o in corso di edificazione, o ultimata ma non ancora dotata di certificato di agibilità, o edificabile ai sensi della normativa vigente»;

g) all'art. 2, comma 1, la lettera *f*) è così sostituita: «*f*) la volumetria lorda da assentire non comprende i volumi tecnici, i collegamenti verticali (vani scale, vani ascensori) ed altri spazi comuni, necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia»;

h) all'art. 2, comma 1, lettera *g*) dopo la parola «primaria» sono aggiunte le seguenti «comprese le fognature di tipo statico regolarmente assentite e per le quali vi è la previsione da parte del comune nel piano triennale delle opere pubbliche»;

i) all'art. 2, comma 1, la lettera *h*) è abrogata;

1) dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:

«Art.2-bis (Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico). — 1. Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché le norme del



“Regolamento recante procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell’art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.

2. Nel territorio dei comuni disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale, laddove comporti modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico vigente.»;

m) all’alinea del comma 1 dell’art. 3 dopo il numero «5» è aggiunto il seguente «6-bis»;

n) all’art. 3, comma 1, lettera a), la parola «abitativo» è sostituita dalle seguenti «abitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria»;

o) all’art. 3, comma 1, lettera b) dopo le parole «strumenti urbanistici comunali» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente articolo»;

p) all’art. 3, comma 1, lettera c), le parole «ivi compreso il» sono sostituite con le seguenti «ai sensi del»;

q) all’art. 3, comma 1, la lettera d) è così sostituita «d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali secondo le disposizioni dell’art. 142 del medesimo decreto legislativo, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna»;

r) all’art. 3, comma 1, lettera e) dopo le parole «per dette aree» sono aggiunte le seguenti: «sono fatti salvi per le zone B quelli previsti all’art. 4»;

s) all’art. 3, comma 1, lettera f), le parole «pericolosità idraulica elevata o molto elevata» sono sostituite dalle seguenti «pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevato»;

t) all’art. 3, il comma 2 è così modificato «2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 7 non si applicano nelle aree di sviluppo industriale (ASI), nei piani di insediamenti produttivi (PIP) e nelle zone agricole che non siano urbanizzate»;

v) all’art. 4, il comma 1 è così sostituito:

«1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l’ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente per i seguenti edifici:

a) edifici residenziali uni-bifamiliari;

b) edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi;

c) edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto»;

z) all’art. 4, comma 2, la lettera a) è così sostituita: «a) su edifici residenziali come definiti all’art. 2, comma 1, la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo»;

aa) all’art. 4, comma 2, lettera c), alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole «di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968»;

bb) all’art. 4, comma 2, la lettera f) è così sostituita: «f) su edifici esistenti ubicati nelle aree sottoposte alle disposizioni di cui all’art. 338, comma 7, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modifiche, nei limiti di tale disciplina»;

cc) all’art. 4 comma 2 è aggiunta la seguente lettera «g) su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge»;

dd) all’art. 4, il comma 3 è così sostituito: «3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale, nel rispetto delle prescrizioni obbligatorie di cui al comma 4, è consentita, in alternativa all’ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento»;

ee) all’art. 4, comma 4, lettera a), le parole «anche con» sono sostituite dalle seguenti «con criteri di sostenibilità e»;

ff) all’art. 4, comma 4, la lettera c) è abrogata;

gg) all’art. 4, comma 5, la parola «residenziali» è soppressa;

hh) all’art. 4, il comma 7 è così sostituito: «7. È consentito su edifici non residenziali regolarmente assentiti, destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive e di servizi, fermi restando i casi di esclusione dell’art. 3 della presente legge, la realizzazione di opere interne finalizzate all’utilizzo di volumi esistenti nell’ambito dell’attività autorizzata, per la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture esistenti, anche attraverso il cambio di destinazione d’uso, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. I medesimi interventi possono attuarsi all’interno di unità immobiliari aventi una superficie non superiore a cinquecento metri quadrati, non devono in alcun modo incidere sulla sagoma e sui prospetti dell’edificio, né costituire unità immobiliari successivamente frazionabili»;

ii) all’art. 5, comma 1, le parole «all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato» sono sostituite dalle seguenti «da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente»;

ll) all’art. 5, comma 2, lettera a) la parola «su» è sostituita dalle seguenti «nel caso di»;

mm) all’art. 5, comma 2, lettera c) la parola «su» è sostituita dalle seguenti «nel caso di»;

nn) all’art. 5, comma 2, lettera d), le parole «pericolosità idraulica» sono sostituite dalle seguenti «pericolosità o rischio idraulico»;

oo) all’art. 5, comma 3, dopo le parole «superficie utile» è soppressa la seguente «lorda»;

pp) all’art. 5, il comma 4 è abrogato;

qq) all’art. 5 è aggiunto il seguente comma «8. Negli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, a parità di volume, di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere mantenute le distanze già esistenti da edifici fronteggianti, qualora inferiori a quelle prescritte per le nuove edificazioni dalla normativa vigente»;

rr) l’art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio privato). — 1. Ad istanza del proprietario dell’immobile, previo accordo con l’amministrazione comunale, è incentivata la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana destinati ad edilizia residenziale caratterizzata da elevati livelli di sostenibilità ambientale ed energetica.

2. L’assessorato competente annualmente provvede all’emanazione di specifico bando rivolto ai comuni con criteri di individuazione dei beneficiari, l’entità dei contributi, le modalità di convenzionamento con i comuni stessi ed i criteri per la verifica della qualità degli interventi.

3. La individuazione dei criteri è disciplinata dalla vigente normativa statale e regionale in materia urbanistica»;

ss) dopo l’art. 6 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6-bis (Interventi edilizi in zona agricola). — 1. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.


2. Per gli immobili di cui al comma 1 è possibile applicare le disposizioni dell’art. 4 o dell’art. 5 della presente legge, con l’obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo.

3. Le opere di urbanizzazione primaria, nelle zone agricole e nelle zone classificate «E» interessate dagli interventi previsti dal presente articolo, sono realizzate a spese dei soggetti richiedenti i singoli interventi secondo le disposizioni della vigente normativa in materia edilizia.

4. L’applicazione del presente articolo si attua anche mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell’entrata in vigore della presente legge. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere, devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile.

5. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle aziende agricole, è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale».

tt) all’art. 7, comma 2, le parole «possono essere individuati dalle amministrazioni comunali» sono sostituite dalle seguenti «le amministrazioni comunali devono concludere il procedimento» e le parole «con



atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «con provvedimento da adottare, nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 241/1990» e dopo le parole «strumenti urbanistici vigenti» aggiungere le parole «relativo agli»;

uu) all'art. 7, il comma 3 è così sostituito: «3. Al fine di favorire la sostituzione e l'adeguamento integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante e in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'aumento entro il limite del cinquanta per cento della volumetria esistente per interventi sugli edifici residenziali pubblici secondo le tipologie indicate dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, vincolando la regione all'inserimento, nella programmazione di fondi per l'edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.»;

vv) all'art. 7, comma 4, sono soppresse le parole «gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo»;

zz) all'art. 7, il comma 5 è così sostituito: «5. Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, con particolare riferimento alle altezze fissate dagli stessi strumenti purché nel rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

aaa) all'art. 7, comma 5, è aggiunto il seguente comma «5-bis. Per le industrie inquinanti o per quelle non compatibili con le attività residenziali limitrofe, la sostituzione edilizia è consentita a condizione della preventiva delocalizzazione dell'azienda in ambito regionale, garantendo, con un apposito piano di delocalizzazione, l'incremento del dieci per cento nei successivi cinque anni degli attuali livelli occupazionali. Il piano di delocalizzazione si realizza attraverso il piano urbanistico attuativo di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.»;

bbb) all'art. 7, il comma 6 è così sostituito «6. Nelle aree urbanizzate con le esclusioni di cui all'art. 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad uffici e residenze o alloggi di servizio che non abbiano goduto dei benefici contributivi, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi con una previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell'edificio, nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell'art. 4 o del comma 5 dell'art. 5.»;

ccc) all'art. 7, comma 6, è aggiunto il seguente comma «6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle residenze turistico-alberghiere, a condizione che la quota destinata ad edilizia residenziale sociale sia superiore al trentacinque per cento del volume esistente e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale 28 novembre 2000, n. 16 (Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche)»;

ddd) all'art. 7, il comma 7 è così sostituito «7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento dell'amministrazione comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, le aree nelle quali non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5. Sono fatti salvi gli interventi per i quali è stata presentata istanza precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

eee) all'art. 7, il comma 8 è così sostituito «8. Per le finalità di cui al presente articolo, la giunta regionale, sentita la commissione con-

siliare competente che si esprime nel termine di trenta giorni decorso il quale il parere si intende reso, approva le linee-guida con particolare riguardo ai criteri di sostenibilità edilizia ed urbana e all'uso dei materiali per l'edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni comunali ed avvisi pubblici.»;

fff) all'art. 7, è aggiunto il seguente comma «8-bis. È consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi, purché ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore della presente legge nonché la consistenza e l'autonomia funzionale, con obbligo di destinazione del manufatto ad edilizia residenziale e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della presente legge.»;

ggg) all'art. 8, comma 2, sono soppresse le seguenti parole «e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data.»;

hhh) all'art. 8, il comma 3 è così sostituito: «3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all'interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), già realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell'art. 1 secondo comma della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65) e all'art. 11 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005), è elevabile da 0,50 a 0,60 e tale variazione non costituisce variante allo strumento urbanistico.»;

iii) all'art. 8, comma 4, le parole «centottanta giorni» sono sostituite con le seguenti «diciotto mesi»;

lll) all'art. 9, comma 1, le parole «del quale si intende incrementare la volumetria» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto d'intervento»;


mmm) all'art. 9, comma 1 sono aggiunti i seguenti commi «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, sulla base di accertamenti eseguiti dai propri uffici tecnici, individuano zone o fabbricati a rischio statico esistenti nei rispettivi territori. L'individuazione è fatta con atto deliberativo del consiglio comunale, su proposta motivata della giunta, che contiene una inequivoca delimitazione delle zone interessate o una precisa indicazione di singoli fabbricati.

1-ter. Con regolamento della giunta regionale sono regolate le modalità di ripartizione delle spese fra ente locale e singola proprietà per l'effettuazione della valutazione di cui al comma 1.»;

nnn) dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente articolo:

«Art.11-bis (Disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato e dalla zona rossa a rischio eruzione del Vesuvio). — 1. Al fine di prevenire il rischio idrogeologico e quello di eruzione del Vesuvio e di salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza degli insediamenti abitativi, è incentivata la delocalizzazione, nell'ambito dello stesso comune o in altri comuni limitrofi, previo accordo tra i medesimi, degli edifici residenziali contenenti unità abitative destinate a prima casa ricadenti nelle aree classificate dall'Autorità di bacino a pericolosità o rischio da frana molto elevato, con riferimento ai fenomeni di colata rapida o di crollo di volumi rocciosi per quanto riguarda il rischio idrogeologico, e nella zona rossa del «Piano di emergenza dell'area vesuviana» del dipartimento di Protezione Civile, per quanto riguarda il rischio eruzione del Vesuvio.

2. I proprietari degli edifici che dimostrano la condizione di pericolosità o rischio molto elevato, con attestazione della competente Autorità di bacino, nelle aree di rischio idrogeologico possono richiedere di realizzare, al di fuori delle medesime aree e in ambiti destinati dalla pianificazione urbanistica alla edificazione residenziale, una volumetria aggiuntiva, oltre quella assentibile o assentita in base al vigente strumento urbanistico, a favore dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, pari al volume



dell'unità abitativa destinata a prima casa incrementato fino ad un massimo del trentacinque per cento. La volumetria aggiuntiva è altresì realizzabile negli ambiti di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 7 della presente legge.

3. Il richiedente, in ogni caso, provvede, previa stipula di apposita convenzione, alla demolizione dell'intero edificio e al ripristino ambientale delle aree di pertinenza dello stesso, nonché al trasferimento delle medesime nel patrimonio indisponibile del comune, prima della conclusione dei lavori di costruzione del nuovo immobile.

4. L'area acquisita, che non può comunque essere superiore a dieci volte la superficie utile costruita, è gravata da vincoli di inedificabilità.

5. In caso di unità abitative da delocalizzare per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio, la volumetria aggiuntiva è concessa solo se le stesse sono suscettibili di sanatoria ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali), e comunque solo se sono state realizzate prima della adozione dei Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico o dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico.

6. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge o delle sue successive modificazioni, siano titolari di istanza di condono edilizio ancora non definita, possono richiedere, nei successivi novanta giorni, al comune competente la definizione prioritaria dei relativi procedimenti, mediante apposita istanza, corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, contenente la dichiarazione che l'edificio ricade nei casi previsti dalla presente legge. A fronte di tale istanza il comune è tenuto a concludere il procedimento con un provvedimento definitivo nel termine di centottanta giorni.

7. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana), dopo le parole «degli immobili esistenti» sono aggiunte le seguenti «nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che almeno il cinquanta per cento della volumetria originaria dell'immobile sia destinata ad uso diverso dalla residenza».

ooo) all'art. 12, comma 1 dopo il numero «5» è inserito il seguente «6-bis» e dopo le parole «della presente legge» sono aggiunte le seguenti «di modifica»;

ppp) all'art. 12 il comma 2 è abrogato;

qqq) all'art. 12 il comma 3 è abrogato;

rrr) all'art. 12 sono aggiunti i seguenti commi «5. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale n.1444/1968 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.», «6. Gli immobili abusivi acquisiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, su decisione del consiglio comunale assunta ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del medesimo decreto, possono essere trasformati, anche mediante interventi di manutenzione, ristrutturazione e completamento, in alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata» e «7. Ai soli fini amministrativi, gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 8, comma 2, della presente legge realizzati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e ad esse conformi possono essere autorizzati».

sss) all'art. 12 è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis — 1. La presente legge si applica soltanto ai fabbricati regolarmente autorizzati al momento della richiesta di permesso a costruire, ricadenti sull'intero territorio regionale.

2. Le norme della presente legge prevalgono su ogni altra normativa regionale, anche speciale, vigente in materia, fermo restando, per le zone vincolate, il parere obbligatorio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, così come individuate dall'art. 32 della legge n. 47/1985 e successive modifiche.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio), è così modificata:

a) all'art. 12, comma 1, le parole «previste dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 43-bis»;

b) l'art. 15 è sostituito dal seguente «1. La giunta regionale adotta il Ptr e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione. Il Ptr approvato è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.»;

c) all'art. 18, comma 8, le parole «secondo le modalità stabilite dall'art. 20, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 43-bis»;

d) all'art. 18, comma 9, le parole «secondo le modalità stabilite dall'art. 20, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 43-bis»;

e) all'art. 19, comma 2, le parole «all'art. 20» sono sostituite dalle seguenti «al regolamento di attuazione previsto dall'art. 43-bis»;

f) all'art. 23, comma 5, le parole «il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista dall'art. 27» sono sostituite dalle seguenti: «il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista dal regolamento di attuazione previsto dall'art. 43-bis»;

g) all'art. 23, comma 7, le parole: «di cui agli articoli 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 33»;

h) all'art. 26, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente «f) gli interventi in attuazione dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2009.»;

i) all'art. 41 il comma 1 è così sostituito: «1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture, denominate sportelli unici per l'edilizia, alle quali sono affidati i compiti definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 43-bis.».

l) all'art. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale.»;

m) all'art. 47, comma 3, le parole: «di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «di cui al regolamento di attuazione previsto all'art. 43-bis»;

n) all'art. 49, il comma 10 è così sostituito «10. L'art. 9 della legge regionale n. 19/2001 è così sostituito «Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.».

2. Dopo l'art. 43 della legge regionale n. 16/2004 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 43-bis (Regolamento di attuazione). — 1. Nel rispetto dei principi contenuti nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, di edilizia e di procedimento amministrativo, e in attuazione dei principi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), la Regione disciplina con regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma di cui all'art. 12, del piano territoriale regionale di cui all'art. 13, dei piani settoriali regionali di cui all'art. 14, del piano territoriale regionale di cui all'art. 15, dei piani territoriali di coordinamento provinciale di cui agli articoli 18 e 19, del piano urbanistico comunale di cui all'art. 23, dei piani urbanistici attuativi di cui all'art. 26, del regolamento urbanistico edilizio comunale di cui all'art. 28, dei comparti edificatori di cui all'art. 33, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati previsti dalla presente legge, la disciplina dello sportello unico dell'edilizia di cui all'art. 41, la disciplina dell'attività di vigilanza di cui all'art. 42 e la disciplina, nel rispetto degli articoli 36 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e dell'art. 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, degli accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive.».

3. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 43-bis della legge regionale n. 16/2004, come introdotto dal comma 2, è emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 3.

Termini

1. Le istanze di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 16/2004:

- a) art. 12, commi da 2 a 12;
- b) art. 14, comma 2;
- c) art. 16, comma 1;
- d) art. 20;
- e) art. 21, comma 1;
- f) art. 24;
- g) art. 27, commi da 3 al 6;
- h) art. 29;
- i) art. 34;

- l) art. 37;
- m) art. 41, commi 2 e 3;
- n) art. 43.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), i) ed m), e all'art. 4 che hanno effetto a decorrere dal centocinquantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.


Napoli, 5 gennaio 2011

CALDORO

11R0047

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*
(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*
(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 6 1 1 *

€ 2,00

